

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 25 novembre 2024

In Aosta, il giorno venticinque (25) del mese di novembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Luciano CAVERI lascia la seduta alle ore 9.01' dopo l'approvazione della deliberazione n. 1541.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1479** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE, CONCORSI, FIERE ED ESPOSIZIONI ZOOTECHNICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA E) DELLA L.R. 17/2016, PROGRAMMATE SUL TERRITORIO REGIONALE DALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI. REVOCA DELLA DGR 1261/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera e) che prevede la possibilità di concedere aiuti al settore zootecnico, anche per il tramite delle associazioni di allevatori, per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche, di seguito manifestazioni zootecniche, fino al 100% dei costi sostenuti;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 115, in data 12 febbraio 2024, recante l'approvazione di ulteriori condizioni per la concessione degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 10quater, 11, 12, 12bis e 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016, esentati dalla procedura di notifica ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;
- ritenuto necessario sostenere l'organizzazione e la partecipazione degli allevatori alle manifestazioni zootecniche organizzate direttamente sul territorio regionale dalle associazioni di allevatori e finalizzate alla valorizzazione e promozione del patrimonio zootecnico regionale;
- precisato che l'articolo 31 della l.r. 17/2016 demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti di cui sopra;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1261 in data 23 settembre 2016 con la quale sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione degli aiuti per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi fiere ed esposizioni zootecniche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) della legge regionale 17/2016;
- atteso che i competenti uffici ritengono necessario aggiornare le precedenti disposizioni applicative di cui sopra in considerazione dei seguenti aspetti:
 - la vigente lettera e) dell'articolo 9 della l.r. 17/2016 si applica unicamente alle manifestazioni zootecniche, considerato che gli aiuti previsti per i concorsi genetici, finora ricondotti alla suddetta lettera e), sono attualmente concessi, in regime di de minimis agricolo, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1, lettera ebis) e 3 del medesimo articolo 9;
 - inserimento di maggiori dettagli in merito alle procedure e ai requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari dell'aiuto;
- ritenuto di procedere alla revoca, per sostituzione, della precedente DGR 1261/2016 al fine di rendere maggiormente agevole la consultazione dell'atto da parte dell'utenza esterna;
- richiamato il comma 2, dell'articolo 9 sopracitato, ai sensi del quale gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi agevolati, senza comportare pagamenti diretti agli allevatori, fatta eccezione per gli aiuti di cui al comma 1, lettere e), ebis) e f), che possono invece essere concessi anche direttamente agli allevatori, sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti;
- considerato che il comma 3, dell'articolo 9, stabilisce che gli aiuti di cui al comma 1 lettera e) sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2022/2472 e, in particolare, dell'articolo 24 comma 4, che prevede i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:

- a) spese di iscrizione;
 - b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;
 - c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
 - e) premi simbolici fino a un valore di euro 3.000,00 per premio e per vincitore;
- ravvisata la necessità di approvare le disposizioni applicative per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 17/2016, così come previsto dall'articolo 31, comma 1, della stessa legge;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1843 in data 30 dicembre 2016 che, in sede di definizione delle procedure per il coordinamento e il monitoraggio dei regimi regionali di aiuto alle imprese, la notifica alla Commissione europea e la cura dei rapporti con la stessa e con le autorità nazionali, in applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ha stabilito come la valutazione, circa la compatibilità con la medesima disciplina degli aiuti alle attività economiche di produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia di esclusiva competenza del Dipartimento agricoltura, in quanto l'apprezzamento della suddetta compatibilità si fonda su regole specifiche che fanno parte della PAC e presuppongono una programmazione unitaria di tutti gli interventi, siano essi finanziati con fondi europei o con risorse regionali;
 - richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2813 in data 28 maggio 2024 della dirigente della Struttura affari legislativi e aiuti di Stato e del coordinatore del Dipartimento agricoltura recante la decisione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, del servizio di consulenza giuridica specialistica in materia di Aiuti di Stato alla società I.B.C. Intermarket Business Consulting s.r.l.;
 - preso atto che i competenti uffici del Dipartimento agricoltura hanno sottoposto, con nota prot. n. 17964/AGR in data 12 novembre 2024, una bozza delle disposizioni applicative al parere del referente della società I.B.C. Intermarket Business Consulting s.r.l., per verificare la legittimità delle medesime in relazione alla normativa europea sugli aiuti di Stato;
 - atteso che con nota prot. n. 18084/AGR del 14 novembre 2024 il referente della società ha espresso il proprio parere favorevole in relazione alla compatibilità delle presenti disposizioni applicative rispetto alla normativa europea sugli aiuti di Stato, consigliando l'inserimento di alcune precisazioni con particolare riferimento alla finanziabilità dei costi del personale dell'associazione allevatori coinvolto nell'organizzazione degli eventi, precisazioni successivamente recepite nelle presenti disposizioni applicative;
 - appurato che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui sopra hanno decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione e che i relativi contributi trovano copertura sul capitolo U0022053 (trasferimenti correnti alle associazioni di allevatori per l'organizzazione di rassegne e concorsi zootecnici – servizi agevolati);
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
 - considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario

gestionale per il triennio 2024/2026, nell'ambito del programma n. 16.001 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori del Dipartimento agricoltura ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di approvare le disposizioni applicative, allegate alla presente deliberazione e che ne fanno parte integrante, per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 17/2016, per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche organizzate sul territorio regionale dalle associazioni di allevatori, fino al 100% dei costi sostenuti e sulla base di appositi programmi annuali presentati dalle suddette associazioni;

2) di dare atto che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui sopra hanno decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione e che i relativi contributi trovano copertura sul capitolo U0022053 (trasferimenti correnti alle associazioni di allevatori per l'organizzazione di rassegne e concorso zootecnici – servizi agevolati) che ammontano a euro 300.000 per l'anno 2024, a euro 300.000 per l'anno 2025 e a euro 300.000 per l'anno 2026;

3) di revocare, conseguentemente, la deliberazione della Giunta regionale n. 1261 in data 23 settembre 2016;

4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, come stabilito dall'art. 31, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1479 in data 25/11/2024

Criteria applicativi per la concessione degli aiuti per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 17/2016, programmate sul territorio regionale dalle associazioni di allevatori.

1. Ambito di applicazione

- 1.1. I presenti criteri applicativi disciplinano gli aiuti per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche, di seguito manifestazioni zootecniche, di cui all'art 9, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
- 1.2. Trattasi di aiuti a fondo perduto o in natura, sottoforma di servizi agevolati, concessi, per il tramite delle associazioni di allevatori, a parziale o totale copertura delle spese per l'organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni finalizzate alla valorizzazione e promozione del patrimonio zootecnico regionale (capi di bestiame delle razze bovine valdostane e capi ovicaprini) programmate sul territorio regionale direttamente dalle suddette associazioni.
- 1.3. Tale regime di aiuti è stato comunicato in esenzione alla Commissione europea e registrato con il seguente numero: SA.0112903. Il suo periodo di vigenza è compreso tra il 13/02/2024 e il 30/06/2030.

2. Beneficiari

- 2.1. I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale di fondovalle nel settore dell'allevamento delle specie di interesse zootecnico che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione.

3. Requisiti soggettivi

- 3.1. Per accedere agli aiuti in oggetto i richiedenti, alla data in cui si è svolta la manifestazione devono:
 - a) avere cittadinanza europea;
 - b) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
 - c) essere titolari di un codice ministeriale regionale attivo (AO) (di fondovalle), in Valle d'Aosta.

4. Requisiti oggettivi

- 4.1. È obbligatoria l'iscrizione dei capi di bestiame ai rispettivi Libri Genealogici.

5. Spese ammissibili

- 5.1. Sono considerati costi ammissibili:
 - a) spese di iscrizione;
 - b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;
 - c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
 - e) premi simbolici fino a un valore di euro 1.000,00 per premio e per vincitore.

6. Intensità dell'aiuto

- 6.1. Gli aiuti, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale, possono ammontare sino al 100% dei costi sostenuti, nell'ambito delle voci di cui al punto 5.1.

7. Presentazione della domanda

- 7.1. Le associazioni di allevatori, che operano per conto delle PMI beneficiarie, devono presentare il programma annuale delle manifestazioni entro fine febbraio dell'anno di realizzazione delle manifestazioni zootecniche oggetto di richiesta di finanziamento. Limitatamente all'anno 2024, il programma definitivo, deve essere confermato entro il 30 novembre 2024.
- 7.2. Il rendiconto finale dev'essere presentato entro la fine di febbraio dell'anno successivo alla realizzazione delle manifestazioni oggetto di domanda di aiuto. Nel rendiconto devono essere presenti la relazione sull'attività effettuata e l'elenco dettagliato delle spese effettivamente sostenute per l'organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni, suddivise nelle voci di cui al paragrafo 5.1. Le spese di iscrizione sono determinate in relazione alle spese sostenute per l'organizzazione degli eventi, ivi compreso il costo del personale impiegato, quantificato sulla base di appositi "time sheets" da allegare al rendiconto medesimo. Le spese di viaggio e le spese per il trasporto di animali possono essere calcolate a capo sulla base dei costi medi di mercato o conteggiati su base storica.

8. Soggetti coinvolti

- 8.1. Il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto coinvolge i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
- il responsabile del procedimento;
 - i responsabili dell'istruttoria tecnica e amministrativa.
- 8.2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura.
- 8.3. I responsabili dell'istruttoria tecnica e amministrativa sono i funzionari che istruiscono la domanda di aiuto sul piano tecnico e amministrativo.

9. Procedimento di concessione dell'aiuto

- 9.1. Entro 60 giorni dalla presentazione del programma di cui al punto 7.1, la Struttura competente esamina il medesimo e propone alla Giunta regionale la sua approvazione, nonché la prenotazione della relativa spesa.
- 9.2. Dopo l'approvazione del programma da parte della Giunta regionale, la struttura competente provvede a impegnare la spesa rinviando l'erogazione dell'aiuto al momento della conclusione dell'istruttoria finale che è avviata a seguito della presentazione del rendiconto finale dell'attività da parte dell'associazione di allevatori.
- 9.3. A seguito delle verifiche tecnico-amministrative, gli aiuti possono essere ridotti o non ammessi qualora venga accertata la parziale o totale mancanza dei requisiti previsti.
- 9.4. L'aiuto è interamente erogato per il tramite delle associazioni allevatori a favore delle imprese di allevamento ed è riconosciuto, in parte, sotto forma di servizio agevolato per gli

aiuti di cui al paragrafo 5, lettere a), c), d), e, in parte, come aiuto a fondo perduto per gli aiuti di cui al paragrafo 5, lettere b), e). Gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 5, lettera e) sono versati alle associazioni allevatori solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione della prova dell'avvenuta consegna.

- 9.5. Il termine per la conclusione del procedimento tecnico-amministrativo di cui ai punti 9.2 e 9.3 è di sessanta giorni.

10. Controlli

- 10.1. Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, l'ufficio competente dispone controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende, comunicando per le vie brevi, anche con un solo giorno di anticipo, il verificarsi dell'eventuale controllo in loco.
- 10.2. L'ufficio competente è autorizzato a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

11. Revoca degli aiuti

- 11.1. L'aiuto è revocato:
- a) nel caso in cui l'impresa agricola beneficiaria oppure l'associazione di allevatori che organizza le manifestazioni zootecniche ostacolino volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - b) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione dell'aiuto emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dai soggetti indicati al punto precedente.
- 11.2. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 gg dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% dell'ammontare medesimo.
- 11.3. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.

12. Sanzioni

- 12.1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al punto istruttoria emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 11.1, lettera b), incorre secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio

13. Trattamento dei dati

- 13.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella legge regionale 17/2016, che ha previsto

aiuti a fondo perduto e aiuti in natura, sottoforma di servizi agevolati, per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche.

- 13.2. La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è l'Unità Organizzativa competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
 - l'IBAN del richiedente l'aiuto;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
- 13.3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
- 13.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
- 13.5. I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.
- 13.6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza di richiesta di aiuto.

14. Disposizioni transitorie

I presenti criteri applicativi si applicano anche alle domande di aiuto per l'annualità 2024 già presentate presso la Struttura competente.